



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21050

18 3.4.92

J

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1	I principi	5
Art. 2	Finalità.....	5
Art. 3	La legittimazione.....	5
Art. 4	Le riserve	5

Titolo II - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - Gli organi elettivi

Sez. I - Il Consiglio comunale

Art. 5	Il programma di opere pubbliche.....	6
Art. 6	Gli atti fondamentali.....	6

Sez. II - La Giunta comunale

Art. 7	Gli atti d'amministrazione.....	7
Art. 8	Relazione al consiglio.....	9

Capo II - Il Segretario comunale e l'ufficio contratti

Art. 9	Sovrintendenza dell'attività negoziale	9
Art. 10	L'attività di rogito	9

Capo III - Le commissioni di gara

Art. 11	Le commissioni di gara.....	10
Art. 12	Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche.....	11
Art. 13	Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture.....	12

Titolo III - PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I - Attività negoziale e strumenti tecnici

Art. 14	I progetti.....	12
Art. 15	Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali	12

Capo II - Incarichi di progettazione

Art. 16	Incarichi interni	13
Art. 17	Incarichi esterni	13
Art. 18	Incarichi esterni per progettazioni speciali	13

Capo III - Convenzioni

Art. 19	Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni	14
Art. 20	Disposizioni comuni a tutti gli incarichi	14

Titolo IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - Approvazione del progetto ed autorizzazione a contrattare

Art. 21	La deliberazione	15
---------	------------------------	----

Capo II - Forme di contrattazione

Art. 22	Le gare - Norme generali	15
---------	--------------------------------	----

Capo III - I pubblici incanti od asta pubblica

Art. 23	Il procedimento	18
Art. 24	I metodi	18
Art. 25	L'asta	19

Capo IV - La licitazione privata

Art. 26	Definizione e procedimento	20
Art. 27	Il bando di gara	20
Art. 28	Domande di partecipazione	21
Art. 29	La prequalificazione dei concorrenti	22
Art. 30	Le Imprese ammesse od escluse	22
Art. 31	L'invito alla licitazione privata	22
Art. 32	Rilascio copie documenti tecnici	23
Art. 33	Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi	24
Art. 34	L'offerta	25
Art. 35	Modalità per l'invio delle offerte	26
Art. 36	Tornate di gara	26
Art. 37	I metodi di gara	26
Art. 38	Le modalità della gara	28
Art. 39	Aggiudicazione	28
Art. 40	Comunicazione all'impresa aggiudicataria	28
Art. 41	La pubblicazione dell'esito delle gare	28
Art. 42	Norme di garanzia	28

Capo V - L'appalto concorso di opere pubbliche

Art. 43	Deliberazione	29
Art. 44	Bando, avviso ed invito alla gara	29
Art. 45	Le procedure di gara	29
Art. 46	Aggiudicazione	30

Capo VI - Forniture di beni e servizi

Art. 47	Deliberazione	30
Art. 48	Forniture di beni, impianti ed attrezzature	30
Art. 49	Prestazione di servizi	31
Art. 50	Bando di gara per le forniture di beni e di servizi	31
Art. 51	L'invito alla gara	32
Art. 52	La Commissione	33
Art. 53	Procedura di gara	33
Art. 54	Parere della Commissione ed aggiudicazione	33

Capo VII - La concessione

Art. 55	La concessione di sola costruzione	33
Art. 56	La concessione di costruzione ed esercizio	34

Capo VIII - La trattativa privata

Art. 57	La trattativa privata	35
---------	-----------------------------	----

Titolo V - IL CONTRATTO

Capo I - Atti preliminari

Art. 58	Documentazione antimafia	36
Art. 59	Deposito spese contrattuali	36
Art. 60	Cauzione	36
Art. 61	Autorizzazione all'acquisto di beni	37
Art. 62	Contratti di forniture a trattativa privata	37
Art. 63	Stipulazione dei contratti	37
Art. 64	L'Ufficiale rogante	38
Art. 65	I diritti di segreteria	38
Art. 66	L'imposta di bollo	38
Art. 67	La registrazione	38

**TITOLO VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
DI OPERE PUBBLICHE**

Art. 68	Divieto di cessione del contratto.....	39
Art. 69	Sub-appalto e cattimo.....	39
Art. 70	Consegna dei lavori	40
Art. 71	Variazioni all'opera.....	40
Art. 72	I termini di esecuzione.....	40
Art. 73	Corrispettivo dell'appalto	41
Art. 74	Modalità di pagamento	41
Art. 75	La revisione prezzi	41
Art. 76	Direzione dei lavori	41
Art. 77	Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera	42
Art. 78	Contabilità dei lavori	42
Art. 79	Il collaudo	42
Art. 80	Esecuzione d'ufficio.....	42

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 81	La normativa C.E.E.....	43
Art. 82	Entrata in vigore	43

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune.

2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

- a) perseguitamento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato a operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguitamento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2

Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti di informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3

La legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato a operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nel caso in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4

Le riserve

1. Sono disciplinati dal presente regolamento tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

gli scambi che per le relazioni con il mercato mondiale hanno carattere economico sono retti da speciale regolamentazione.

Titolo II FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I GLI ORGANI ELETTIVI

SEZ. I *IL CONSIGLIO COMUNALE*

Art. 5 Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, approvare i programmi delle opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nell'approvazione di programmi il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascun programma di cui al precedente comma sono indicati:

- le eventuali fasi propedeutiche alla sua realizzazione
- le caratteristiche tecniche e la localizzazione dell'opera
- le modalità di finanziamento
- le modalità di appalto
- le eventuali modalità di gestione.

3. Intervenuta l'approvazione del programma gli organi del Comune, ognuno per la parte di sua competenza, adottano gli atti necessari alla sua realizzazione.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 6 Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno particolare rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative:

- a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- b) la contrazione di mutui;

- c) gli acquisti, le alienazioni e le permuta immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;
- d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

SEZ. II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7 Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
2. Per le opere espressamente considerate nei programmi e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
 - a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunale, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;
 - b) all'approvazione del progetto una volta verificati i presupposti di legittimità previsti dalla vigente normativa e la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa e all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio nei limiti delle modalità previste dall'atto fondamentale del Consiglio comunale;
 - c) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;

- d) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
- e) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
- f) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- g) all'approvazione degli atti di collaudo e di certificati di regolare esecuzione delle opere.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) *necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;*
- b) *necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;*

la Giunta propone al Consiglio di adottare gli atti necessari per la loro esecuzione.

4. Per le opere previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà approvato il programma dell'opera stessa, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permute di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni qualora il Consiglio comunale abbia determinato il prezzo base; per le deliberazioni d'acquisto o permute che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno dello specifico capitolo di bilancio;
- b) alla deliberazione a contrattare, in esecuzione di un atto fondamentale del Consiglio comunale;
- c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali in esecuzione di un atto fondamentale del Consiglio comunale.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio, la Giunta, una volta verificati i presupposti di legittimità della vigente normativa, approva:

- a) la perizia e il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
- b) la deliberazione a contrattare, in esecuzione di un atto fondamentale attestante anche le modalità di appalto del Consiglio comunale;

- c) la deliberazione di esecuzione;
d) l'approvazione degli atti di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.

Per gestione ordinaria si intende tutta l'attività amministrativa finanziaria con spese ordinarie.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la deliberazione a contrattare;
b) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

Art. 8

Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

Capo II

IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 9

Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario comunale provvede a tutte le funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

Art. 10

L'attività di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 64

2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capo III
le commissioni di gara

Art. 11
Le commissioni di gara

1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Segretario comunale per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche e alle licitazioni private.

2. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi, due consiglieri comunali e un dipendente comunale di idonea qualifica. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.

3. Il Segretario comunale è, di diritto, Presidente delle commissioni di gara. In caso di sua assenza assume le funzioni predette chi ne fa legalmente le veci.

4. È membro della commissione il dipendente responsabile dell'unità organizzativa che ha formato la proposta di deliberazione che da' luogo all'espletamento dell'appalto. Nel caso che il predetto sia assente dal servizio, lo sostituisce il dipendente della stessa unità, di qualifica immediatamente inferiore.

5. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.

6. Nel caso in cui lo stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma. Il membro di cui al quarto comma è scelto in relazione all'oggetto della prima gara della tornata giornaliera ed esercita le sue funzioni anche per le gare successive, in deroga a quanto disposto dal predetto comma.

7. Il Segretario comunale, Presidente della commissione, comunica immediatamente al Sindaco l'esito della gara e affida al commissario dipendente comunale il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

Art. 12

Le commissioni per gli appalti concorso
e per le concessioni di opere pubbliche

1. La commissione per la scelta del contraente e' comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. Essa si compone di:

A) *Membri di diritto interni:*

- a) Segretario comunale - Presidente;
- b) Sindaco od Assessore da lui espressamente delegato;
- c) Tecnico comunale;
- d) 2 Consiglieri comunali di cui 1 di minoranza.

B) *Membri tecnici esterni:*

- a) due membri scelti tra docenti universitari, tecnici della regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.

3. La nomina della commissione, anche per quanto attiene ai membri tecnici esterni e' di competenza della Giunta comunale:

4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalita' e di efficienza. Per la legalita' delle adunanze e' necessaria la presenza di tutti i membri:

5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti:

6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione puo anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate e' meritevole di essere prescelto.

7. La Commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

8. Il parere della commissione non e' vincolante per l'Amministrazione che puo' non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosita' della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

Art. 13

**Le commissioni per gli appalti concorso
e per le concessioni di servizi e forniture**

1. La commissione per la scelta del contraente e' comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.

2. Essa si compone di :

- a) Segretario comunale - Presidente;
- b) Sindaco od Assessore da lui espressamente delegato;
- c) Tecnico comunale;
- d) Economista comunale;
- e) 2 Consiglieri di cui 1 della minoranza.

3. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformita' a quanto stabilito dal precedente articolo.

**TITOLO III
PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI
PROFESSIONALI**

**Capo I
ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI**

Art. 14

I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attivita' negoziale devono essere conformi, nelle modalita' e nelle caratteristiche, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15

Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) il piano regolatore generale;
- b) le varianti generali del P.R.G.;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali;

studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Capo II
INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 16
Incarichi interni

1. La Giunta comunale incarica l'ufficio tecnico comunale per progettazioni e DD.LL., quando non ricoprono le circoscrizioni di cui all'art. 51, 7° comma, della Legge 142/90.

Art. 17
Incarichi esterni

1. Possono essere affidati incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge.
3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione.
4. Per la competenza nell'affidamento degli incarichi si tiene conto di quanto previsto al capo I.

Art. 18
Incarichi esterni per progettazioni speciali

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di una sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

Capo III
CONVENZIONI

Art. 19
Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'imperio complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicità riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenerne eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

Art. 20
Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni

originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni abitative a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

Titolo IV
LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I
APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 21
La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il finanziamento dell'investimento relativo al progetto in esame.
2. È condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso in un atto fondamentale approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
 - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
 - b) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento;
 - c) le modalità di appalto.

Capo II
FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 22
Le gare - Norme Generali

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi e sono costituite dai seguenti procedimenti:
 - a) pubblici incanti od asta pubblica;
 - b) licitazione privata;
 - c) appalto concorso;
 - d) in concessione;
 - e) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. Il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

- a) *procedure aperte* in cui ogni impresa interessata può presentare offerte;
- b) *procedure ristrette* in cui sono accogibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) *procedure negoziali* in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione delle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) *bando di gara* l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità alla normativa vigente;
- b) *avviso della gara* l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità alla normativa vigente;
- c) *invito alla gara* l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n.131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.

5. I bandi di gara devono essere conformi alle normative vigenti.

6. È vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

7. Quando ricorrono particolari condizioni da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio civile, con le modalità previste dalla legge.

Capo III
I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 23
Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara è redatto dall'Ufficio contratti, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato dalla normativa vigente. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 24
I metodi

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
- c) per estinzione di candela vergine;
- d) per pubblico banditore.

2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione

fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge 741/81. sono i seguenti:

- a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (offerta di prezzi);
- b) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
- c) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o piu' elementi quale il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza loro attribuita.

Art. 25 L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabilito nel bando.

2. L'asta e' presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalita' di cui all'art. 15. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procedera' all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.

3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 24, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilita' di Stato.

4. Quando l'asta e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottate le procedure previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 24, il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva. Nel caso che sia stata adottata la procedura di cui alla lettera c) del primo comma

art. 14, la Commissione di gara è sostituita secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed ai secondi classificati entro il termine stabilito dalla legge.

Capo IV LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 26 Definizione e procedimento

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, siano state invitate dall'Amministrazione comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
- b) pubblicazione dell'avviso di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 27 Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dal Segretario comunale in conformità alla normativa vigente. Per la redazione il Segretario comunale fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.

2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario Comunale.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto.

4. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dal Segretario Comunale.

5. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 28
Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

- a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
- b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
- c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e contraddistinte, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzandola al Comune, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.

5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purché la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R..

6. L'Ufficio competente, assieme alla domanda e alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.

7. Trascorsi cinque giorni feriali dall'ultimo previsto per la ricezione delle domande, il Segretario comunale inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

Art. 29
La prequalificazione dei concorrenti

1. La prequalificazione delle ditte da invitare è effettuata dalla Commissione istituita per la gara di appalto.

2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

3. La Commissione entro venti giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.

4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, la Commissione, tramite il Segretario comunale che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 30
Le Imprese ammesse od escluse

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.

2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

Art. 31
L'invito alla licitazione privata

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato e la loro spedizione avviene entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 30. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore

i 10 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito. Sono fatti salvi termini diversi previsti dalla normativa vigente, come inderogabili e/o vincolanti.

2. I termini indicati nel comma precedente sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolo d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.

3. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

4. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.

5. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:
- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
 - b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
 - c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e, la lingua o le lingue in cui debbono redigersì;
 - d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che la prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Deposito e Prestiti.

6. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

Art. 32
Rilascio copia documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici ammessi.

3. Ai rappresentanti delle imprese invitati o ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, può essere rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese, fissato dal Sindaco, che viene introdotto in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici e amministrativi.

3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Segretario comunale, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 33

Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associanosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, così come recepita dalla normativa nazionale, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.

3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro previsti nel nostro ordinamento. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.

4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta nell'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applica la normativa vigente.

6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolo speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, fermando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.

8. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.

9. È vietata l'associazione, anche in partecipazione, e il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 34

L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) redatta conformemente alla legge sul bollo;
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controllata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 35
Modalità per l'invio delle offerte

1. È obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione dei contenuti.

3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

Art. 36
Tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.

2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 37
I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche sono effettuate con i metodi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 38
Le modalità della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito, il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli

atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.

3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al membro Segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga a voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 39.

8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

Art. 39

Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;

b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara;

c) per altri casi espressamente previsti dalle normative vigenti.

3. In caso di offerta in aumento, determinanti un incremento della spesa finanziata per l'opera che tratta, l'aggiudicazione diviene definitiva e efficace solo previo atto del Consiglio comunale che ridetermini il finanziamento dell'opera.

Art. 40

Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco comunica entro dieci giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione l'esito della stessa all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dalle normative vigenti. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, senza giustificato motivo, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 41

La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

Art. 42

Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento di gara.

Capo V
L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 43
Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 21.

Art. 44
Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità alla normativa vigente. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dell'Amministrazione comunale.

Art. 45
Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 12.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.

5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 46
Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.

2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo.

3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Capo VI
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 47
Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 21, salvo che per la competenza, che è della Giunta comunale, quando trattasi di forniture di beni e servizi per la gestione ordinaria.

Art. 48
Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economista stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 13.

Art. 49
Prestazione di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il dipendente responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 50
Bando di gara per le forniture di beni e di servizi

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 47.

2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante la inserzione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, prevista dal precedente articolo e dal primo comma del presente articolo, non sia inferiore alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa.

3. Il bando di gara di cui al secondo comma è, altresì, inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.

4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione di cui al successivo art. 54, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni.

. Art. 51

L'invito alla gara

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.

2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa in vigore.

Art. 52

La Commissione

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 13.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 53
Procedura di gara

1. L'Amministrazione, in materia di forniture adegua le procedure di gara alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi, devono essere adeguatamente motivati anche ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 54
Parere della Commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei paresi previsti per legge.

2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestatamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

Capo VII
LA CONCESSIONE

Art. 55
La concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.

2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso. In casi particolari, per esprimere l'appalto concorso, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta". Il bando di gara è redatto in conformità alla normativa vigente.

3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

Art. 56

La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.

2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.

3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti artt. 43 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità alla normativa vigente. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato-programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma, stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
- b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

- a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato-programma approvato dal Comune;
- b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
- c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
- d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme che regolano la materia;
- e) provvede alla gestione dei servizi alle condizioni previste dal capitolato-programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Capo VIII LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 57

La trattativa privata

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata nei casi previsti dalla legge.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

4. La trattativa privata è il procedimento che l'Amministrazione comunale adotta nei casi per i quali la normativa vigente, il presente regolamento o un atto fondamentale del Consiglio comunale non prevedano l'obbligatorietà di altri.

Titolo V
IL CONTRATTO

Capo I
ATTI PRELIMINARI

Art. 58
Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia e ogni altra certificazione prevista dalla normativa vigente. Per la produzione delle suddette certificazioni si applica la normativa vigente.

Art. 59
Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

3. Rientra nella competenza dell'Economista comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 60
Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. La misura della cauzione è, in conformità alla normativa vigente, determinata nel capitolo d'appalto.

3. È ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

4. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 61
Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura e valore, che importino aumento del patrimonio comunale sono soggetti all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto di beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati ad opere dichiarate di pubblica utilità. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 62
Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:
 - a) per mezzo di scrittura privata;
 - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;
 - d) obbligazione posta in calce al capitolo.

Art. 63
Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente, con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato. Quando il Sindaco agisce in veste di organo dello Stato non può avvalersi dell'istituto della delega.
2. La stipula di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi a trattativa privata o per corrispondenza quando tale forma è ammessa, può essere demandata con autorizzazione espressa nel regolamento che disciplina il servizio o, in mancanza, nella deliberazione che autorizza la fornitura, al dipendente di livello apicale dell'area che ha proposto il provvedimento che trova conclusione nell'atto negoziale.

Art. 64
L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 65
I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del Segretario comunale.
4. La ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria viene effettuata dalla Giunta comunale, secondo la normativa vigente.

Art. 66
L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura e con le modalità previste dalla legge, che disciplina anche i casi d'esenzione.

Art. 67
La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cattimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta nei termini di legge.

Titolo VI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
DI OPERE PUBBLICHE

Art. 68

Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo casi che potrebbero essere espressamente previsti per legge.

Art. 69

Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dal Segretario comunale, dal Tecnico comunale insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Tecnico comunale. I predetti funzionari, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.

3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti, nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.

4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione fatto salvo ogni facoltà di eventuale rescissione del contratto.

Art. 70

Consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.

2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la deliberazione definitiva.

Art. 71
Variazioni all'opera

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione delle opere, ad assoggettarsi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Al fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto escluse le revisioni dei prezzi.

Art. 72
I termini di esecuzione

1. i termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.

2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento alla normativa vigente.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.

5 L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 73
Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.

2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo alla normativa vigente.

Art. 74
Modalità di pagamento

1. Salvo deroghe espressamente previste per legge, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitoli speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia, nella misura prevista dalla legge.
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dalla disciplina normativa in materia.

Art. 75
La revisione prezzi

1. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.
2. Le norme sulla revisione prezzi di cui al precedente comma non trovano applicazione per gli appalti dei servizi e dei lavori pubblici, che non comportano alcuna trasformazione della materia.

Art. 76
Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è affidata con apposito provvedimento, in mancanza del quale si intende affidata al Tecnico comunale.
2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

Art. 77
Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

Art. 78
Contabilità dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori e delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inherente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa in conformità alla normativa vigente.

Art. 79
Il collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggetti a collaudo in conformità ai disposti dei relativi capitolati.
2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione, di cui al precedente comma, nei casi in cui la vigente normativa lo preveda o ne dia facoltà. In questi casi l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 80
Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. Il Comune provvede, previa ingiunzione e relativa diffida, alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari o in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 81

La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa vigente sul territorio nazionale compresa quella della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 82

Entrata in vigore

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Le eventuali clausole di capitolati speciali di appalto e/o di altri atti negoziali, riferiti a questo ente, in contrasto con le norme del presente regolamento sono da ritenersi nulle di diritto, qualora non espressamente citate, nei casi previsti, nel dispositivo di un atto fondamentale del Consiglio comunale.

3. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.